

NUOVI OBBLIGHI PER IMPORTATORI ED ESPORTATORI IL REGOLAMENTO DEFORESTAZIONE

La deforestazione e il degrado forestale contribuiscono al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca.

Al fine di ridurre il consumo, nel mercato unico, di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale, è stato approvato il [Regolamento \(UE\) 2023/1115](#) che regola l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione, e l'esportazione dall'Unione, di beni che "contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando come materie prime bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno", per garantire che non siano state prodotte contribuendo a deforestazione e al degrado.

Il Regolamento impone un **divieto totale di commercializzazione** di una serie di materie e prodotti finiti, a meno che non siano soddisfatte contemporaneamente **tre condizioni**:

- 1) devono essere a deforestazione zero
- 2) devono essere stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione
- 3) devono essere coperti da una dichiarazione di "due diligence" (letteralmente, dovuta diligenza).

I prodotti interessati

Il Regolamento Deforestazione si applica a sei materie prime

bovini
cacao
caffè
palma da olio
soia
legno

ad alcuni prodotti finiti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando queste materie prime (i "prodotti interessati"), tra i quali

carni di animali della specie bovina
cuoi e pelli greggi di bovini
cuoi e pelli conciate e in crosta di bovini
cuoi e pelli preparati dopo la concia
burro di cacao
cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
caffè
legno grezzo, profilato, compensato
mobili per sedersi
pneumatici
battistrada e camere d'aria di gomma

L'allegato I al Regolamento contiene l'elenco completo dei prodotti interessati.

Il divieto di commercializzazione

Il Regolamento stabilisce il **divieto generale** di immettere sul mercato UE, incluso importare, e/o mettere a disposizione sul mercato UE, e/o esportare dal mercato UE i prodotti interessati a meno che questi ultimi non soddisfino i seguenti **tre requisiti**:

1. I prodotti interessati devono essere ottenuti su terreni che non siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020
2. I prodotti interessati devono essere stati fabbricati in conformità alla legislazione vigente nel paese di produzione (in particolare, la legislazione in materia di diritti umani, uso del territorio, protezione dell'ambiente, nonché la normativa fiscale, anticorruzione e doganale)
3. I prodotti interessati devono essere accompagnati da una c.d. dichiarazione di due diligence.

I soggetti interessati

<p align="center">Operatori con sede nell'UE</p>	<p>Una persona fisica o giuridica che, nel contesto di un'attività commerciale, immette i prodotti interessati sul mercato UE o li esporta dall'UE. Se una persona fisica o giuridica stabilita in un Paese terzo immette i prodotti interessati in UE, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione Europea che mette a disposizione tali prodotti sul mercato dell'UE è considerata l'operatore.</p>
<p align="center">Commercianti con sede nell'UE</p>	<p>Una persona della catena di fornitura diversa dall'operatore che, nel contesto di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti interessati. I prodotti interessati sono immessi sul mercato quando sono messi a disposizione sul mercato per la prima volta, anche tramite l'importazione. I prodotti interessati sono messi a disposizione sul mercato quando vengono forniti per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato UE, a titolo oneroso o gratuito.</p>

Gli obblighi di due diligence degli operatori

Gli operatori devono raccogliere informazioni per garantire il rispetto delle tre condizioni sopra indicate.

Tale azione di due diligence implica anche l'obbligo di tracciabilità dei prodotti interessati, e si articola nelle seguenti fasi:

fase I: Raccolta di informazioni

Gli operatori devono raccogliere e conservare per 5 anni le seguenti informazioni:

- descrizione dei prodotti interessati;
- la relativa quantità;
- il paese di produzione;
- le coordinate di geo-localizzazione;
- nome e contatti dei fornitori e clienti;
- informazioni idonee e verificabili che i prodotti interessati non sono stati ottenuti su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale e che sono stati prodotti in conformità con la legislazione del Paese di produzione

fase II: Valutazione dei rischi

Sulla base delle informazioni raccolte, l'operatore deve valutare il rischio che il prodotto interessato non sia conforme al Regolamento Deforestazione.

Solo se l'attività di valutazione del rischio evidenzia un rischio nullo o trascurabile il prodotto interessato può essere immesso sul mercato UE (o importato) ovvero esportato dal mercato UE.

L'attività di valutazione del rischio deve essere effettuata su base annuale

fase III: Attenuazione del rischio

Se viene identificato un rischio non trascurabile devono essere adottate misure di attenuazione del rischio adeguate e proporzionate. prima che i prodotti possano essere immessi sul mercato UE o esportati fuori dal mercato UE.

Tali misure includono modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità (compresa la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale per gli operatori non PMI)

Il sistema di due diligence

Gli operatori devono inoltre introdurre un sistema di due diligence, ovvero un insieme di procedure e misure (per la raccolta delle informazioni, la valutazione del rischio e l'attenuazione del rischio) che consenta loro di garantire la conformità dei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta.

Anche il sistema deve essere oggetto di valutazione su base annuale.

Gli operatori non PMI devono inoltre pubblicare online un rapporto annuale sui loro sistemi di due diligence relativi alla deforestazione.

La dichiarazione di due diligence

Per verificare che sia stata effettuata adeguata *due diligence* prima dell'immissione dei prodotti interessati sul mercato UE, gli operatori devono preparare una dichiarazione di *due diligence*, da depositare

attraverso un sistema informativo accessibile alle autorità competenti degli Stati membri e alle autorità doganali.

Comunicazione ai clienti

Infine, gli operatori devono comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la *due diligence* e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di *due diligence* depositate presso le autorità competenti.

Gli obblighi di due diligence dei commercianti

I commercianti non PMI sottostanno agli stessi obblighi imposti agli operatori.

I commercianti PMI devono raccogliere e conservare per 5 anni le seguenti informazioni:

- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail e, se disponibile, indirizzo web degli operatori o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence per i prodotti interessati;
- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail e, se disponibile, indirizzo web dei commercianti a cui hanno fornito i prodotti interessati.

Paese di provenienza dei prodotti interessati e obblighi

Gli obblighi di *due diligence* dipendono in larga misura dal rischio di deforestazione nel Paese di produzione.

A tal fine, verrà utilizzato un sistema di c.d. *benchmarking* che classificherà ogni Paese (e/o eventuali sue parti), ivi compresi gli Stati membri dell'UE, sulla base di tre categorie di rischio: basso, standard o elevato.

Obblighi di *due diligence* semplificati si applicheranno ai prodotti provenienti da Paesi a basso rischio. Quando è coinvolto un Paese ad alto rischio, le autorità degli Stati membri dovranno controllare almeno il 9% degli operatori che immettono sul mercato UE, mettono a disposizione sul mercato UE, e/o esportano dal mercato UE i prodotti interessati. Tali verifiche dovranno riguardare almeno il 9% (in quantità) di ciascun prodotto interessato.

La Commissione pubblicherà un regolamento attuativo in cui saranno elencati i Paesi (e/o loro parti) che presentano un rischio basso o elevato.

Controlli e sanzioni

Le autorità competenti possono imporre **misure provvisorie** quando individuano situazioni che presentano un rischio elevato di non conformità al Regolamento Deforestazione e che richiedono un'azione immediata. Le misure provvisorie comprendono il **sequestro** dei prodotti o la temporanea **sospensione** dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti interessati.

Le autorità competenti che individuano una violazione del Regolamento Deforestazione ordinano all'operatore o al commerciante di adottare **misure correttive** adeguate e proporzionate e possono imporre **sanzioni**.

Sono azioni correttive:

- impedire che il prodotto interessato sia immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato
- ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato
- donare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o provvedere al suo smaltimento

Le sanzioni sono pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore dei prodotti interessati, innalzate in caso di recidiva; per le persone giuridiche, il massimo della sanzione è pari al 4% del fatturato totale annuo nell'UE nell'esercizio precedente. Le sanzioni possono comprendere la confisca dei prodotti interessati e/o dei proventi ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante, l'esclusione fino a 12 mesi dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici; il divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare i prodotti interessati, in caso di violazione grave o recidiva.

Termini di adozione

Le disposizioni più rilevanti, comprese quelle sugli obblighi di dovuta diligenza degli operatori, saranno applicabili dal **30 dicembre 2024**.

Per le microimprese e le piccole imprese¹, il Regolamento si applicherà dal **30 giugno 2025**.

Commento

In vista dell'entrata in vigore degli obblighi previsti dal Regolamento, molte sono le incertezze: l'ambito di applicazione, l'ambiguità di alcune disposizioni sull'attribuzione di responsabilità, l'introduzione di un'interfaccia elettronica europea per raccogliere le dichiarazioni di due diligence, l'effettiva data di entrata in vigore degli obblighi richiedono ulteriori e dettagliate disposizioni da parte dei legislatori nazionali.

Le organizzazioni aziendali devono adottare le necessarie iniziative in un tempo breve, gestire fin da subito adeguatamente acquisti e giacenze ed affrontare una significativa disparità di trattamento normativo dei concorrenti esteri, in termini di adempimenti e relativi costi.

Aggiornato al 20 agosto 2024

¹ Le definizioni di microimprese e piccole imprese sono da considerarsi a norma dell'articolo 3, par. 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE